



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna
Polizia Locale

**Allegato B deliberazione G.C. n. 72 del 29/05/2024
come modificato dalla deliberazione G.C. n.134 del 17/07/2025**

Comune di Carloforte

Regolamento Comunale per la Zona a Traffico Limitato

Art. 1 Z.T.L. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE

1. La Zona a Traffico Limitato normata dal presente regolamento ricade all'interno del centro storico del Comune di Carloforte, nell'area compresa tra la via Garibaldi e la via Roma (quest'ultima esclusa dalla disciplina)
2. Esclusivamente al fine dell'identificazione degli aventi titolo al rilascio di pass, si intendono inclusi nella Z.T.L. gli edifici delle strade perimetrali che hanno l'ingresso su via Garibaldi, Corso Tagliafico, piazza Repubblica, via XX Settembre – nonché su tutte le strade comprese tra quest'ultima e via Roma.
3. La circolazione nelle aree all'interno del perimetro è possibile da quattro ingressi (nell'ordine, da sud a nord): via Napoli, via Gramsci, via XX Settembre e via Garibaldi.

Art. 2 REGOLAMENTAZIONE

1. Nell'ambito della Z.T.L., accesso e sosta sono consentiti ai ciclomotori, ai velocipedi, ai veicoli a trazione animale e ai veicoli autorizzati dagli uffici comunali preposti come definito dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Gli accessi di via Napoli, via Gramsci e via Garibaldi sono attivi dal 1° giugno al 30 settembre. Quello di via XX Settembre è attivo tutto l'anno. Gli orari sono omogenei sui quattro ingressi, differenziati per festivi e feriali: la Z.T.L. è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 00:00 alle 06:00; dalle 13:30 (13:00 dal 1° giugno al 30 settembre) alle 16:00; dalle 19.30 alle 24.00. Il sabato e i prefestivi, è attiva dalle ore 00.00 alle ore 06.00; dalle ore 19:30 (13:00 dal 1° giugno al 30 settembre) alle ore 24.00 della domenica o del festivo.

Art. 3 CONDIZIONI DI ACCESSO

1. L'accesso nelle fasce orarie non interessate dalla Z.T.L. resta libero per le autovetture, gli autobus fino a 9 posti, i motoveicoli, i ciclomotori, i motocarri, i quadricicli, i velocipedi. Fanno eccezione gli autocarri con portata a pieno carico fino a 35 quintali, per i quali l'ingresso nella Z.T.L. è limitato all'intervallo orario 06 -11.

2. Eventuali eccezioni sono concesse con specifiche autorizzazioni.

3. Nelle fasce orarie in cui entra in vigore la Z.T.L. l'accesso è consentito, ordinariamente, ai mezzi di soccorso, di Polizia, al servizio di persone con capacità di deambulazione ridotta titolari di contrassegno, ai veicoli elettrici o ibridi e alle categorie elencate nel successivo art. 6.

I varchi sono controllati da apparecchiature elettroniche che, attraverso il raffronto tra le targhe dei veicoli transitanti e la banca dati delle targhe autorizzate, individuano i veicoli trasgressori e, trascorsi sette giorni dal transito, la Polizia Locale avvia la pratica sanzionatoria.

4. La sosta sulle strade della Z.T.L. non può essere garantita agli autorizzati in quanto gli spazi disponibili sono insufficienti. È fatta salva la specifica disciplina della sosta nella via Napoli,, nella via Gramsci e nella via Garibaldi; nella via XX Settembre la sosta continua ad essere consentita negli appositi stalli gestiti con disco orario (tempo massimo di sosta: 30 minuti).

Art. 4 MODALITA' DI ACCESSO

1. Per accedere alla Z.T.L. è necessario essere dotati di un pass di transito dematerializzato che consiste nella registrazione della targa del veicolo nella *lista bianca*.

2. Per determinate categorie di veicoli autorizzate all'accesso, altrimenti riconoscibili (ambulanze, taxi, autobus, veicoli appartenenti alle forze di polizia, veicoli appartenenti alle amministrazioni pubbliche, e simili), non è previsto il rilascio di pass ma l'inserimento nella *lista bianca*.

3. Il transito di veicoli non autorizzati è segnalato automaticamente al centro di controllo della Polizia Locale, che avvia la pratica sanzionatoria, trascorsi sette giorni dalla trasmissione dei dati.

4. I possessori dei veicoli aventi diritto, che eventualmente non fossero registrati nella banca dati degli autorizzati, presentano al Comando di Polizia Locale la documentazione giustificativa del transito che sospende immediatamente la procedura di emissione della sanzione e contestualmente inserisce il veicolo nella *lista bianca*.

ART. 5 TARIFFE

1. Il rilascio del pass o l'iscrizione nella lista bianca non è subordinato al pagamento di una tariffa

Art. 6 CASISTICA DEGLI ACCESSI

1. Sulla base della specifica disciplina prevista dal presente Regolamento, l'accesso alla Z.T.L. attiva è consentito alle seguenti categorie:

- a) residenti;
- b) dimoranti
- c) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere;
- d) parcheggi in autorimessa privata;
- e) FF.AA., Corpi armati dello Stato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, servizi di pubblica utilità;
- f) autorità, alti funzionari ed amministratori;
- g) medici;
- h) servizi di linea, taxi e ambulanze;
- i) autoveicoli da noleggio con conducente;
- j) autoveicoli al servizio delle persone invalide;
- k) assistenza;
- l) veicoli a trazione elettrica o ibrida;
- m) autocarri fino a 35 q;
- n) autoveicoli fino a 9 posti;
- o) attività produttive;
- p) casi eccezionali.

Art. 7 RESIDENTI

1. Le persone fisiche hanno diritto al pass di transito e sosta per la Zona a Traffico Limitato, solo se sussistono tutte e seguenti condizioni:

a) Il cittadino deve avere residenza anagrafica nella Zona a Traffico Limitato come definita nell'art.1.

b) Il veicolo deve essere di proprietà del residente oppure in leasing, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà di acquisto o in usufrutto, a noleggio intestato ad azienda della quale il residente è titolare, o concesso in uso ad altro titolo. Tutti i titoli devono essere regolarmente trascritti sui documenti del veicolo ai sensi dell'art. 94 del Codice della Strada.

c) I veicoli devono essere destinati al trasporto di persone, cose o promiscui con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 q, numero di posti non superiore a nove compreso quello del conducente.

2. In ogni caso, quando venga meno uno dei requisiti che hanno conferito titolo per il rilascio del pass, viene eseguita la *cancellazione della lista bianca*.

Art. 8 DIMORANTI

1. Hanno diritto ad un solo pass le persone fisiche che dimorano in Z.T.L. senza avervi residenza, in immobile adibito ad uso civile abitazione, in locazione o in comodato d'uso per almeno 30 giorni, con titoli regolarmente registrati.

Art. 9 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE E EXTRALBERGHIERE

1. Le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, di cui alla L.R. 14 maggio 1984, n. 22 e alla L.R. 12 agosto 1998, n. 27 e loro ss. mm. e ii., ricadenti nella Z.T.L. allo scopo di agevolare le operazioni di scarico dei bagagli dei clienti *nei giorni di arrivo e di partenza*, devono trasmettere preventivamente a mezzo posta elettronica all'ufficio Z.T.L. della Polizia Locale di Carloforte (ztl@comune.carloforte.ca.it), le targhe dei veicoli dei clienti interessati per consentirne il riconoscimento ai varchi di accesso. Questa richiesta di autorizzazione può essere eseguita anche attraverso un apposito portale cui le strutture possono accedere autonomamente, dopo aver ricevuto le credenziali di accesso dall'Ufficio della Polizia Locale. La sosta non può superare i 30 minuti e deve essere effettuata con l'esposizione del disco orario.

Art. 10 PARCHEGGI

1. Coloro che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, di un'area privata adibita a parcheggio all'interno della Z.T.L., possono ottenere un pass di solo transito per ogni veicolo interessato.

2. I veicoli in possesso del pass di solo transito, trovati in sosta all'interno della Z.T.L. al di fuori dell'area di pertinenza, sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dal CdS.

Art. 11 AUTOMEZZI FF.AA, CORPI ARMATI DELLO STATO, VIGILI DEL FUOCO, PROTEZIONE CIVILE, SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Le forze armate, i corpi armati dello Stato, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile degli Enti locali devono presentare l'elenco delle targhe dei veicoli in servizio nel Comune. I dati forniti saranno inseriti nel sistema di controllo.
2. Possono essere accordati pass di transito e sosta anche a società e istituti pubblici e privati, che effettuano servizi di utilità pubblica, per i quali si riveli strettamente necessario l'accesso nelle Z.T.L.

Art. 12 AUTORITA', ALTI FUNZIONARI E AMMINISTRATORI

1. Alte Autorità civili, militari e religiose devono comunicare le targhe dei veicoli che accederanno alla Z.T.L., o che vi sono transitate, secondo le modalità stabilite dall'art. 9.

Art. 13 MEDICI

1. I medici di medicina generale, nonché i medici e paramedici che esercitano l'attività nell'ambulatorio territoriale, possono richiedere un pass permanente indicando un numero di targa, che consente al veicolo il transito e la sosta. Deve essere esposto anche il contrassegno identificativo rilasciato dall'Ordine dei Medici.

Art. 14 SERVIZI DI LINEA, TAXI E AMBULANZE

1. Le ambulanze e i mezzi del servizio pubblico di linea sono inseriti nella lista bianca a cura dei gestori (associazioni, società o privati) che ne indicano le targhe all'ufficio Z.T.L. della Polizia Locale.
2. Per i veicoli del servizio taxi del Comune di Carloforte, l'inserimento dei dati nella lista bianca del sistema di controllo è effettuato d'ufficio, con comunicazioni dell'ufficio licenze taxi.

Art. 15 AUTOVEICOLI DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

1. I titolari dei veicoli da noleggio con conducente hanno diritto ad ottenere il pass di solo transito nelle Z.T.L.; la richiesta deve essere presentata specificando le tipologie dei veicoli ed il tipo di servizio offerto.

Art. 16 AUTOVEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE

1. I titolari dei contrassegni invalidi devono segnalare la targa e la tipologia dei veicoli più frequentemente usati e il numero del contrassegno invalidi in loro possesso, per l'inserimento dei dati e la conseguente validazione permanente dei veicoli nel sistema di controllo.
2. Possono essere validati fino a un massimo di due veicoli, ma può transitare e sostare esclusivamente il veicolo che espone il contrassegno invalidi.
3. In caso di utilizzo di veicolo diverso, il titolare deve darne notizia, possibilmente in anticipo, per consentire l'aggiornamento dei dati.
4. Nel caso di accesso occasionale, è possibile la validazione temporanea della targa, dietro specifica richiesta all'ufficio Z.T.L. della Polizia Locale, in riferimento alla giornata e all'ora di accesso, anche per via telematica all'indirizzo di posta elettronica: ztl@comune.carloforte.ca.it

Art. 17 AUTOCARRI

1. Gli autocarri possono transitare all'interno della Z.T.L. quando questa non è attiva, dalle ore 06:00 alle ore 11.00, tutti i giorni esclusa la domenica e i festivi. La sosta deve essere di 30 minuti al massimo, all'interno degli stalli dedicati. Permane il divieto di transito per i mezzi di portata superiore a 35 quintali
2. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate, a seguito di specifica analisi. Il proprietario interessato, in tal caso, deve presentare apposita domanda, secondo le modalità previste dall'art. 9. Dovrà essere interessato anche l'ufficio competente per l'eventuale occupazione del suolo pubblico se l'operazione di carico/scarico lo richiede.

Art. 18 AUTOBUS TURISTICI

1. Considerate le dimensioni delle strade e degli accessi, resta vietato il transito degli autobus aventi più di 9 posti a sedere.
2. I minibus – non oltre 9 posti a sedere – possono richiedere l'autorizzazione al transito e alla sosta, specificando la durata e le motivazioni della richiesta.

Art. 19 ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Le attività commerciali e le attività artigianali operanti nella Z.T.L., disciplinata dal presente Regolamento, potranno richiedere due pass di transito e di sosta limitata a 30 minuti per le operazioni connesse all'attività. Dovrà essere esposto il disco orario.

2. Le attività artigianali e/o commerciali di produzione, trasformazione e vendita di alimenti aventi nei propri specifici servizi la consegna a domicilio del proprio prodotto artigianale e commerciale attraverso motocicli, considerata la deperibilità del prodotto e l'esigenza di effettuare la consegna a domicilio, prevalentemente in prossimità delle ore pasti, possono richiedere fino ad un massimo di due pass di transito e sosta limitata per tali motoveicoli destinati alla consegna a domicilio. Tale disposizione resta valida ancorché tali attività siano ubicate in altre zone della città, ma abbiano clienti nelle zone soggette a Z.T.L.

I veicoli autorizzati all'accesso nella Z.T.L. dovranno essere intestati alla società ovvero alla ditta esercente l'attività sopraindicata o al legale rappresentante se ditta individuale e l'autorizzazione dovrà essere richiesta dal legale rappresentante /titolare della società/ditta.

Art. 20 CASI ECCEZIONALI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva, in casi eccezionali, in seguito all'esame di documentata istanza, di operare deroghe a quanto stabilito.

Art. 21 MODALITA' DI RILASCIO DEL PASS

1. Per la creazione del pass e l'inserimento dei veicoli nella lista bianca, gli aventi diritto, così come indicati nell'art. 4, devono presentare apposita richiesta, all'ufficio Z.T.L. della Polizia Locale di Carloforte, anche per via telematica all'indirizzo email ztl@comune.carloforte.ca.it.

Art. 22 UTILIZZO DEL PASS

1. Il pass è strettamente legato al veicolo, giacché il controllo della regolarità dell'accesso avviene tramite controllo della targa.

2. È vietata l'esposizione di vecchi pass in disuso.

Art. 23 VALIDITA' DEL PASS

1. Per i residenti, la validità del pass è illimitata.

2. Per i veicoli al servizio delle persone invalide, la validità dell'inserimento dei dati nella lista bianca del sistema di controllo è associata alla data di scadenza del contrassegno invalidi.
3. L'Ufficio Z.T.L. può prorogare la durata dei pass con apposito provvedimento, reso pubblico attraverso gli organi di informazione.
4. La validità del pass decade, in ogni caso, se vengono meno le condizioni necessarie per il rilascio.
5. In ogni caso l'Ufficio può procedere alle verifiche dei requisiti ed accertata la mancanza degli stessi provvede alla disabilitazione del pass, con contestuale comunicazione al titolare.
6. L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e di informare l'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni mendaci.

Art. 24 ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI

1. Gli uffici preposti al rilascio dei contrassegni provvedono alla creazione di apposita banca dati per il funzionamento del software di gestione delle Z.T.L., da aggiornare costantemente e mettere a disposizione delle autorità di vigilanza per un controllo immediato e per poter reprimere più speditamente gli abusi.
2. Le pratiche pertinenti alle sanzioni amministrative sono trattate esclusivamente dal Comando di Polizia Locale. Pertanto, tutti i ricorsi o i chiarimenti o le regolarizzazioni dei passaggi non autorizzati preventivamente, devono essere presentati presso tale Ufficio.
3. In caso di manifestazioni, eventi straordinari, casi eccezionali dovuti ad imprevisti flussi di traffico, la gestione degli orari del sistema di controllo dei varchi di accesso (registrazione, modifica o sospensione temporanea), trattandosi di gestione tecnica strettamente legata al sanzionamento e comunque soggetta ad intervento urgente, è affidata esclusivamente al Comando di Polizia Locale.

Art. 25 MODULISTICA

1. La modulistica di autocertificazione è determinata con specifico provvedimento dirigenziale e, con uguale provvedimento, può essere opportunamente modificata e integrata.

Art. 26 NORME FINALI

1. Le competenze per la determinazione degli orari di limitazione sono attribuite alla Giunta Comunale che vi provvede con apposita deliberazione. Temporanee modifiche alla disciplina sono demandate a ordinanze dirigenziali del Responsabile della Polizia Locale, sentito il Sindaco o la Giunta Comunale. .